

# COMUNE DI CARLOPOLI

Provincia di Catanzaro



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE  COPIA

N. 28

**OGGETTO:**

**Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2023 - Riaccertamento straordinario delle quote annullate ai sensi della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Approvazione e conseguenti variazioni di bilancio.**

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **otto** del mese di **aprile**, alle ore **16,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	TALARICO EMANUELA	Sindaco	X	
2	DESANTIS LUIGI	Vice Sindaco	X	
3	MANCUSO RAFFAELE	Assessore	X	

La seduta in videoconferenza mediante collegamento da remoto, ai sensi delle disposizioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 18.12.2023, si è svolta come segue:

- Sono collegati da remoto: il Sindaco Emanuela Talarico, il Vicesindaco Luigi De Santis, l'Assessore Raffaele Mancuso ed il Segretario Comunale Dott. Francesco Mazzitelli;
- Il Sindaco Emanuela Talarico assume la Presidenza collegato da remoto, al di fuori della sede comunale. Assiste all'adunanza da remoto il Segretario Comunale Dott. Francesco Mazzitelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte dei Responsabili dei servizi interessati è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Decreto Lgs. 267/2000 Art. 49  
Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

Decreto Lgs. 267/2000 Art. 49  
Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE

Dr. Natale Scarpelli

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) e in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell’approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell’esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell’esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell’esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all’esercizio di re-imputazione anche della “copertura” che l’impegno aveva nell’esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l’incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Visto che:

- l’art. 1, commi 222-230, della legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico (cosiddetto “Stralcio”), alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro;
- per gli enti locali creditori lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque

denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;

Visto, inoltre, che:

- l'art. 1, commi 231-251, della legge n. 197/2022 introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia;
- la disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio;
- sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica;
- per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la "Definizione" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio;

Atteso che:

- il comma 252 dello stesso art. 1 dispone che l'eventuale disavanzo derivante dall'applicazione degli stralci e delle rottamazioni possa essere ripianato in non più di cinque annualità, in quote annuali costanti, secondo le modalità di cui all'art. 1, commi 5 e 6, del DM MEF 14 luglio 2021;
- il DM MEF 14 luglio 2021 chiedeva un riaccertamento straordinario dei crediti stralciati, disponendo che tale riaccertamento, deliberato dalla Giunta con un unico atto, fosse contestuale al riaccertamento ordinario dei residui e che la deliberazione fosse corredata dal parere dell'organo di revisione;

Dato atto che i crediti potenzialmente interessati alle nuove misure in materia di riscossione previste dalla legge di bilancio n. 197/2022 non sono iscritti tra i residui attivi del bilancio e nelle scritture patrimoniali del Comune di Carlopoli e, pertanto, non si deve far luogo alle operazioni contemplate all'art. 1, commi 5 e 6, del citato decreto del 14 luglio 2021;

Tenuto conto che:

- a) con la determinazione del responsabile finanziario n. 13 del 07.03.2024, si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2023, ai fini del loro incasso/pagamento;
- b) i vari dirigenti/responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento ordinario 2023;
- c) con determinazione del responsabile finanziario n. 14 del 07.03.2024, si è provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'elenco dei residui attivi e passivi da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;
- b) l'elenco dei residui attivi e passivi da eliminare, cancellare e vincolare o accantonare e degli accertamenti e degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre 2023;

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che *"Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 2 in data 08.04.2024;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 7 del 21/01/2016;

A votazione unanime e palese

#### DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2023, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario;
- 2) dare atto che al bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, verranno apportate le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati;
- 3) che si è procederà alla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione del bilancio di previsione 2024-2026 – annualità 2024 - necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili e che sono stati riaccertati e reimpegnati a valere sull'esercizio 2024 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2023;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

#### DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

F.to in originale (Emanuela Talarico)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to in originale (Avv. Francesco Mazzitelli)

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

F.to \_\_\_\_\_

—

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to: Scarpelli Natale

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

F.to: \_\_\_\_\_

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to in originale (Avv. Francesco Mazzitelli)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

**la presente deliberazione:**

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Avv. Francesco Mazzitelli)